



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AMORUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2014

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di preferenze

ONOREVOLI SENATORI. – L'Unione europea da lungo tempo afferma la necessità di promuovere un equilibrio di genere nelle posizioni di responsabilità nei processi decisionali e ha adottato diversi strumenti finalizzati allo scopo. Va ricordato che in materia vige l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, come successivamente modificato dalla decisione del Consiglio 2002/772/CE (che ad esempio ha sancito l'incompatibilità tra membro del Parlamento europeo e membro di un Parlamento nazionale). Tali atti sono recepiti a livello interno dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

L'Atto del 1976, tuttavia, non contiene una disciplina esaustiva della procedura elettorale per le elezioni al Parlamento europeo, limitandosi a fissare alcune disposizioni specifiche e consentendo agli Stati membri di mantenere sistemi elettorali diversi.

Ma deve essere ricordato, anche per quanto riguarda l'esame in corso, il tentativo della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo che ha discusso una proposta di modifica dell'Atto del 1976. In tale proposta, un paragrafo apposito riguardava lo «squilibrio di genere». Si affermava che «il numero delle deputate europee è più che raddoppiato dalle prime elezioni del 1979 e ora ammonta al 35,5 per cento del totale. Anche in questo caso, emergono differenze notevoli tra gli Stati. Nel Parlamento del 2009, la Finlandia e la Svezia hanno una maggioranza di deputate europee; meno di un terzo dei deputati europei di Slovenia, Lituania, Irlanda, Italia, Polonia, Repubblica ceca e Lussemburgo è costituito

da donne e Malta non ha nessuna deputata». Nella proposta peraltro non si intendeva «proporre l'imposizione di quote per riequilibrare lo squilibrio di genere», ma i partiti politici venivano sollecitati affinché si ponessero «l'obiettivo di avere almeno il 40 per cento di deputati donne nel 2014, come raccomandato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa».

Ancora, la risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013, sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014, espressamente invitava «gli Stati membri e i partiti politici a insistere per una maggiore presenza di donne nelle liste dei candidati e, per quanto possibile, a incoraggiare l'elaborazione di liste che garantiscano una rappresentanza paritaria».

Secondo i dati forniti dalla Commissione europea, la situazione peggiore è quella che riguarda il mondo imprenditoriale, in cui solo il 17 per cento dei membri dei consigli di amministrazione è di sesso femminile, mentre solo il 4 per cento ricopre il posto di amministratore delegato o di presidente del consiglio di amministrazione.

In tale contesto, in Italia è stata approvata la legge sulle «quote rosa», la legge 12 luglio 2011, n. 120, con cui si garantisce che il genere meno rappresentato all'interno dell'organo societario ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.

Per quanto riguarda l'equilibrio di genere nel Parlamento europeo, la presenza femminile raggiunge attualmente il 36 per cento del totale. Si tratta, tuttavia, di una cifra complessiva che, disaggregata per Paese di provenienza, rivela differenze piuttosto rilevanti, relegando l'Italia al 25° posto, con

una percentuale di deputate donne superiore solo a quelle di Polonia, Repubblica ceca e Lussemburgo.

Per questo motivo appare quanto mai opportuno adottare disposizioni specifiche che possano contribuire a un riequilibrio di genere nel numero dei membri italiani da eleggere al Parlamento europeo, avvicinando così l'Italia alla media europea.

Il presente disegno di legge è volto ad inserire il principio dell'unicità delle prefe-

renze, al fine di evitare quelle che un tempo erano le cordate fra più candidati nel medesimo partito e che potrebbero ripetersi con le preferenze plurime.

Giova anche ricordare la volontà popolare ostile alle preferenze, espressasi tramite il *referendum* svoltosi il 9 giugno 1991 a favore della preferenza unica, con una partecipazione del 62,5 per cento degli aventi diritto; il 98 per cento dei votanti votarono per il sì.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: «non più di tre preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «non più di una preferenza».